

SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA

STUDI DANTESCHI

Fondati da Michele Barbi

Pubblicati dalla Società Dantecca Italiana

LXXXVI

PER IL CENTENARIO DANTESCO
(1321-2021)



IN FIRENZE, LE LETTERE – 2021

INDICE

PER IL CENTENARIO DANTESCO (1321-2021)

GABRIELLA ALBANESE, La Società Dantesca Italiana per il VII Centenario	3
MARCELLO CICCUTO, La Mostra del lavoro dantesco di Tom Phillips a Pisa: il commento all' <i>Inferno</i> come ipertesto verbo-visivo	15
Atti della Presentazione dell'edizione critica della <i>Commedia</i> a cura di Giorgio Inglese, Società Dantesca Italiana, Edizione Nazionale delle Opere di Dante, Firenze, Le Lettere, 2021 (Firenze, Palazzo Vecchio, Salone de' Dugento, 25 marzo 2022)	
LUCA MILANI, Presidente del Consiglio Comunale di Firenze	28
MARCELLO CICCUTO, Presidente della Società Dantesca Italiana	30
GIOVANNI GENTILE, Direttore editoriale della Casa editrice Le Lettere	32
CLAUDIO CIOCIOLA, Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa	34
CLAUDIO MARAZZINI, Presidente dell'Accademia della Crusca	41
GIORGIO INGLESE, Professore di Letteratura italiana, Università La Sapienza di Roma	50

SAGGI

WARREN GINSBERG, Hope and Transfiguration: Canto XXV <i>Paradiso</i>	55
FEDERICO MARCHETTI, Scheda sulla seconda mano del Madrileno 10186 (= Mad)	93
LUCA SERIANNI, Dante tra aggressione dei diavoli e ambiguità degli ipocriti. Lettura di <i>Inferno</i> XXIII	103
PAOLO TROVATO, Su un tipo di banalizzazione comune nella <i>Commedia</i> e in altri testi poetici: la riformulazione del	

verso come frase principale (con una scheda su <i>Inf.</i> X 77 e una su <i>Purg.</i> XXIV 57)	117
FEDERICO ROSSI, Il codice Berlinese Lat. fol. 437: note paleografiche e codicologiche	129

NOTE

IL VOCABOLARIO DANTESCO LATINO (VDL): PRIMI RISULTATI

GABRIELLA ALBANESE - PAOLO PONTARI, La Società Dantesca Italiana e il <i>Vocabolario Dantesco Latino</i> . Studi sui lessici intellettuali del Dante latino	155
LISA CICCONE, La lezione di Titiro. Note lessicali a <i>Egl.</i> II e IV	211
VERONICA DADÀ - GIULIA PEDONESE, Il nome di poeta in Dante. Aggiornamenti nel cantiere del <i>Vocabolario Dantesco Latino</i>	225
MARTINA DE LAURENTIIS, <i>Eglogae sermo humilis</i> : il <i>tabernaculum</i> nella bucolica dantesca	265
FEDERICA FAVERO, Qualche considerazione sul lessico della <i>Monarchia</i> : una citazione nascosta e un neologismo (<i>athletizo</i>)	281
RICCARDO MACCHIORO, Neologismi e grecismi nella <i>Monarchia</i> (<i>prolaboro, provigilo, prefretus, coathleta</i>)	299
M. PASSAROTTI - F.M. CECCHINI - R. SPRUGNOLI - G. MORETTI, <i>UDante</i> . L'annotazione sintattica dei testi latini di Dante	309
STEFANO PELIZZARI, «Loicalmente disputando». Qualche annotazione sulla terminologia logica della <i>Monarchia</i>	339
ELENA VAGNONI, Interazione tra ricerca linguistica e problematica filologico-ecdotica per il testo delle <i>Epistole</i> di Dante: <i>conferto, contemtrix, scatescentia</i>	355
Notizie della Società Dantesca Italiana per l'anno 2020	391
Indice dei manoscritti e dei documenti d'archivio	399
Indice dei nomi	402

PER IL CENTENARIO DANTESCO
(1321-2021)

NOTE

IL VOCABOLARIO DANTESCO LATINO (VDL):
PRIMI RISULTATI

FEDERICA FAVERO

QUALCHE CONSIDERAZIONE SUL LESSICO
DELLA MONARCHIA: UNA CITAZIONE NASCOSTA
E UN NEOLOGISMO (*ATHLETIZO*)*

Gli studi compiuti per la redazione delle voci del *Vocabolario Dantesco Latino* permettono di compiere interessanti osservazioni sia di tipo strettamente lessicale sia di carattere più generale, giungendo a investigare aspetti costitutivi delle opere di Dante. Questo studio intende presentare due risultati emersi dalle ricerche di chi scrive nell'ambito del progetto: da un lato, infatti, l'indagine condotta sul verbo *athletizare* – parte di quel lessico agonistico ricorrente nella produzione dantesca – ha permesso di identificare la parola come neologismo. Il verbo *passionare*, invece, altro oggetto del contributo, è ben attestato nel lessico proprio della scolastica; il nesso *iudicem passionare*, però, oltre che in *Mon. I XI 6*, ricorre esclusivamente in Egidio Romano, *De reg. princ.* III II 21. In base a questa comune occorrenza e a corrispondenze strutturali più profonde è stato possibile concludere che, con ogni probabilità, Dante avesse ben presente il passo in questione dell'opera di Egidio.

*Some consideration about the language of the Monarchia:
a hidden quote and a neologism (athletizo)*

Studies carried out for the editing of the entries of *Vocabolario Dantesco Latino* allow to make interesting observations about both a strictly lexical type and a more general nature, going so far as to investigate constitutive aspects of Dante's works. This study is intended to present two outcomes emerging from the author's research in the project context: on one hand, in fact, the investigation conducted on the verb *athletizare* – part of the recurring agonal language in Dante's production – made it possible to identify the word as a neologism. The verb *passionare*, another object of the contribution, on the other hand is well attested in the vocabulary of the Scholastic; the *iudicem passionare* syntagm, however, as well as in *Mon. I XI 6*, occurs exclusively in Giles of Rome, *De reg. princ.* III II 21. Therefore, on the basis of this common occurrence and deeper structural correspondences, it was possible to conclude that Dante was very likely aware of the mentioned passage from Giles' work.

Keywords: Dante Alighieri; *Monarchia*; Egidio Romano; *passionare*; *athletizare*.

* Questa Nota presenta alcuni risultati delle ricerche da me condotte nell'ambito del progetto *Vocabolario Dantesco Latino* (= *VDL*), cui partecipo con l'assegno di ricerca attivato dalla Fondazione Ezio Franceschini, che ringrazio. Ringrazio anche il prof. Paolo Chiesa per i preziosi consigli e la revisione di questo contributo.

Un progetto come il *Vocabolario Dantesco Latino*, in virtù della sua natura, permette di osservare da una distanza ravvicinata il lessico delle opere di Dante e, in conseguenza, di fare alcune importanti osservazioni. Se esaminiamo il testo della *Monarchia*, infatti, ci accorgiamo che l'impegno ideologico del trattato porta con sé una complessa trama di riferimenti ai linguaggi tecnici propri di diverse discipline: se è logico aspettarsi la presenza di tecnicismi politici e filosofici, più interessante è constatare la presenza di numerose parole che appartengono ad ambiti apparentemente più distanti dal tema.

I diversi strati lessicali, poi, possono riservare alcune sorprese; dall'analisi dei singoli ambiti semantici, infatti, emergono numerosi neologismi – ne vedremo in seguito un esempio – che permettono di applicare alla produzione dantesca in latino un dato proprio di quella volgare, ossia la notevole inventività di Dante in campo lessicale. Lo studio del vocabolario della *Monarchia*, inoltre, permette di gettare uno sguardo da una prospettiva diversa su alcune delle fonti impiegate da Dante nella redazione del trattato.

Tratteremo qui due casi che riteniamo interessanti: una parola che permette di risalire alla probabile fonte – non citata esplicitamente – del passo e un esempio di neoformazione dantesca.

1. «*Iudicem passionare*»: un contatto tra *Mon. I XI 6* e *De reg. princ. III II 21*?

Il primo libro della *Monarchia* è dedicato alla riflessione sulla necessità della monarchia al conseguimento della migliore condizione possibile per il mondo. Tale riflessione si articola attorno alla presentazione e alla dimostrazione di dodici diversi argomenti che, muovendo dal generale al particolare, dagli elementi di ragione all'esperienza, permettono di formulare una risposta positiva al quesito di partenza: la monarchia temporale (l'impero) è effettivamente necessaria affinché il mondo sia nella migliore condizione possibile.

Il settimo degli argomenti portati da Dante a sostegno della sua tesi è quello che qui interessa. Dopo aver sottolineato che il monarca è l'unico soggetto in grado di garantire la risoluzione di ogni contrasto in quanto non solo possiede un'autorità maggiore rispetto a quella dei contendenti ma anche – e soprattutto – è privo di un pari grado, la cui esistenza proietterebbe all'infinito la ricerca dell'autorità su-

prema,¹ Dante si sofferma sull'aspetto della giustizia. Il mondo, infatti, è organizzato nella miglior maniera possibile quando vi è giustizia in massimo grado; questa condizione, però, si verifica solo sotto la guida di un unico soggetto, che coincide con il monarca: la monarchia, quindi, è la migliore condizione per l'umanità.²

Perché sotto il monarca la giustizia si realizza in massimo grado? La giustizia, scrive Dante, *est quedam rectitudo sive regulam obliquum hic inde abiciens; et sic non recipit magis et minus*.³ Proprio per il fatto di non ammettere gradazioni, continua l'autore, la giustizia può dirsi in massimo grado quando *minimum de contrario iustitie admiscetur (...)* *quantum ad habitum et quantum ad operationem*.⁴ *Quantum ad operationem*, la giustizia trova opposizione nel potere: nessuno, infatti, può agire secondo giustizia senza essere in possesso della *potentia tribuendi*, il potere di attribuire a ciascuno ciò che gli spetta.⁵ Circa il primo aspetto sottolineato, l'*habitus*, così scrive Dante:

Quantum ergo ad habitum, iustitia contrarietatem habet quandoque in velle. Nam ubi voluntas ab omni cupiditate sincera non est, etsi assit iustitia, non tamen omnino inest in fulgore sue puritatis: habet enim subiectum, licet minime, aequaliter tamen sibi resistens; propter quod bene repelluntur qui iudicem passionare conantur.⁶

Quando, cioè, la volontà non è libera dalla *cupiditas* la giustizia, anche se presente, non può dirsi pura. Proprio per questo motivo, annota l'autore, devono essere respinti tutti coloro che cercano di influenzare i giudici. Quest'ultima azione è espressa da Dante ricorrendo al verbo *passionare*.

In primo luogo vale la pena sottolineare il fatto che i commentatori della *Monarchia* che si sono concentrati su *Mon.* I XI 6 non hanno dedicato ampio spazio a trattare del verbo, limitandosi a ricondurlo a un

¹ DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a c. di P. CHIESA, A. TABARRONI, con la collaborazione di D. ELLERO, Roma, Salerno Editrice, 2013 (Nuova Edizione Commentata delle Opere di Dante, 4), I x 3-5, p. 36. Questo volume costituisce l'edizione impiegata come riferimento e fonte delle citazioni in questo scritto.

² *Mon.* I XI 1-2, p. 38.

³ *Mon.* I XI 3, p. 40.

⁴ *Mon.* I XI 5, p. 40.

⁵ *Mon.* I XI 7, pp. 40-42.

⁶ *Mon.* I XI 6, p. 40.

preciso ambito lessicale e, in qualche caso, a individuare una fonte (più che altro concettuale e senza ricorrenze letterali) del brano; tra le proposte di identificazione spiccano passi della *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino, dell'*Institutio oratoria* di Quintiliano⁷ e del *Decretum Gratiani*⁸. Più specifiche sono le proposte di R. Kay e G. Vinay. Kay, infatti, ricorda che il *Decretum* raccoglie molti «emotional motives for judging *ex animo* rather than (...) *amore iustitiae*, which include fear, hatred, anger, friendship, and family loyalty, as well as greed (*cupiditas*) for material gain».⁹ Come si può notare, tra gli *emotional motives* compare la *cupiditas*, che abbiamo già visto essere per Dante l'elemento che, intaccando la *voluntas*, influisce sulla *iustitia*. Interessante è, però, quanto rileva nuovamente Kay: «To embrace all such appeals to the emotions, Dante uses – and perhaps even coins – this extremely rare Latin verb, the presence of which indicates that these are his own words rather than a quotation»¹⁰. Insomma, se da un lato si accosta *Mon.* I XI 6 a un determinato ambito di pensiero, dall'altro si punta l'attenzione sul verbo *passionare* che qui – a torto, come vedremo – è considerato una probabile neoformazione dantesca. Originale è anche la proposta di Vinay che, respinta l'ipotesi proposta da N. Vianello di una provenienza quintiliana del passo,¹¹ dichiara di ignorare «di dove Dante l'abbia desunta (*scil.* la frase): con ogni probabilità dall'uso corrente».¹²

Uno studio più specifico sulla parola, però, permette di approfondire – e in alcuni casi precisare – le ricostruzioni proposte dalla critica. Il verbo *passionare* non è registrato nel *Thesaurus linguae latinae* e

⁷ In particolare, «in Busnelli-Vandelli, *Convivio*, I, p. 26 si rimanda a Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae* Ia-IIae, q. 77, a. 2, ad 2», DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a c. di D. QUAGLIONI, Milano, Mondadori, 2015, I XI 6, p. 88, commento *ad loc.*; DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, a c. di B. NARDI, in *Opere minori*, II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979, pp. 239-503, I XI 6, alle pp. 334-335, commento *ad loc.*, sulla scorta delle osservazioni di N. Vianello ravvisa un parallelo tematico in QUINT. *Inst.* II XVI 4.

⁸ DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*, translated, with a commentary by R. KAY, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1998, I XI 6, p. 54, commento *ad loc.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ DANTE ALIGHIERI, *Monarchia*. Testo, introduzione, traduzione e commento a c. di G. VINAY, in appendice *Le epistole politiche* tradotte, Firenze, Sansoni, 1950, pp. 58-59, n. 13.

¹² *Ibid.*

nei principali vocabolari e repertori della lingua latina classica, ma è attestato – come formazione denominale da *passio* – nel latino della scolastica, ove ha il significato di ‘suscitare passioni’ o ‘assoggettare a passioni’.¹³ Non è accettabile, quindi, quanto sostenuto da Kay: *passionare* non solo non è un neologismo dantesco, ma possiede una tradizione e un campo d’impiego propri e ben testimoniati. L’uso del verbo in *Mon.* I XI 6 si inserisce nel solco semantico individuato, dal momento che, come si è visto, il verbo è utilizzato per indicare l’atto di suscitare passioni di parte in un giudice. Non è solo la *Monarchia*, tra le opere dantesche, a conservare *passionare*: il verbo, infatti, è impiegato più volte nel *Convivio* con il medesimo senso, a indicare l’azione (generalmente negativa) delle passioni sul soggetto.¹⁴

¹³ Cfr. *Mon.* I XI 6, p. 41, commento *ad loc.* Riportiamo alcune attestazioni appartenenti a questo ambito lessicale selezionate tra quelle registrate nella ‘voce’ *passio*, in *VDL*, a c. di F. FAVERO: EGIDIO COLONNA, *Reg. princ.* I II 5: «Amplius quia contingit nos *passionari* recte et non recte, oportet dare virtutes aliquas»; RAIMONDO LULLO, *Ref. intell.* 1: «Quaeritur: Utrum elementativa sit *passionans*? Solutio: Nulla elementativa est *passionans*»; RAIMONDO LULLO, *Nov. phys.* 3: «prima forma mota fuit ad actualiter activandum, et prima materia ad *passionandum*»; RAIMONDO LULLO, *Lam. phil.* 2: «[Deus] cum sua bonitate *passionat* meam bonitatem»; ENGELBERTO DI ADMONT, *Speculum* VI 7: «[fures et adulteri] minus assimilantur fortibus quam qui propter furorem vel dolorem, quanto turpius et peius *passionati* talia agunt se periculis exponentes»; MEISTER ECKHART, *Exp. Gen.* I 124: «Boethius homines *passionatos* dicit non esse homines, sed bestias irracionales»; GIOVANNI DUNS SCOTO, *Ord.* III 33: «angelus potest habere recta “velle” circa ea circa quae appetitus sensitivus natus est *passionari*»; GUGLIELMO DI OCKHAM, *Quaest.* 12: «quanto aliquis est magis *passionatus*, tanto est magis vitiosus»; GUGLIELMO DI OCKHAM, *Quodl.* II 15: «dupliciter accipitur “*passionatus*”: uno modo large, pro habente passiones quascumque; alio modo stricte, pro habente passiones inclinantes contra rectam rationem».

¹⁴ Diamo di seguito tutte le occorrenze del *Convivio* (la ricerca è stata effettuata tramite la risorsa *Danteseach*, <https://danteseach.dantenetwork.it>): «se nella presente opera, la quale è *Convivio* nominata e vo’ che sia, più virilmente si trattasse che nella *Vita Nova*, non intendo però a quella in parte alcuna derogare, ma maggiormente giovare per questa quella; veggendo sì come ragionevolmente quella fervida e *passionata*, questa temperata e virile essere conviene» (*Conv.* I I 16); «questi non solamente *passionati* mal giudicano, ma, diffamando, fanno all’altri mal giudicare» (*Conv.* I IV 8); «ché [la gentile donna] *passionata* di tanta misericordia si dimostrava sopra la mia vedovata vita, che li spiriti delli occhi miei a lei si fero massimamente amici» (*Conv.* II II 2); «sono proprio rimedio alla temenza, della qual pare l’anima *passionata*, due cose» (*Conv.* II X 5); «Onde, con ciò sia cosa che sei passioni siano proprie dell’anima umana, (...) cioè grazia, zelo, misericordia, invidia, amore e vergogna, di nulla di queste puote l’anima essere *passionata* che alla finestra delli occhi non vegna la sembianza» (*Conv.* III VIII 10); «questa

Quello che qui interessa, però, non è tanto il verbo in sé, piuttosto comune nel lessico scolastico cui Dante fa riferimento, bensì il complemento oggetto che da questo dipende. L'associazione tra *passionare* e *iudex*, infatti, sembra essere attestata in un unico altro luogo,¹⁵ un passo del *De regimine principum* di Egidio Romano.

La seconda parte del terzo libro del trattato egidiano, dedicata alla trattazione del governo di una città o di un regno in tempo di pace, comprende una serie di capitoli che prendono in esame diverse problematiche legate ai temi della legge e del giudizio. Il capitolo XXI, in particolare, tratta di *qualiter est in iudicio procedendum, et quod sermones passionales sunt coram iudice prohibendi*.¹⁶ Scrive Egidio che

attendere debent iudices, ut in iudicio procedant, ut sermones passionales provocantes ad passiones, ut ad iram et odium, in iudicio prohibeantur: multi enim litigantium cognoscentes se habere malam causam, non narrant quid factum et quid non factum, sed convertunt se ad commovendum iudicem ad iram et odium circa adversarios, et ad benignitatem et misericordiam erga seipsos.

differenza è intra le passioni connaturali e le consuetudinarie: che le consuetudinarie per buona consuetudine del tutto vanno via, però che lo principio loro, cioè la mala consuetudine, per lo suo contrario si corrompe; ma le connaturali, lo principio delle quali è nella natura del *passionato*, tutto che molto per buona consuetudine si facciano lievi, del tutto non se ne vanno» (*Conv.* III VIII 18); «così quella ballatetta considerò questa donna secondo l'apparenza, discordante dal vero per infertade dell'anima, che di troppo disio era *passionata*» (*Conv.* III X 1); «quanto la cosa desiderata più appropinqua al desiderante, tanto lo desiderio è maggiore, e l'anima, più *passionata*, più sé unisce alla parte concupiscibile e più abbandona la ragione» (*Conv.* III X 2).

¹⁵ La ricerca è stata condotta utilizzando diverse banche dati (*Cross Database Searchtool*, *Corpus Corporum*, ALIM) tenendo conto della compresenza di una qualsiasi delle voci della coniugazione di *passionare* e di *iudicem* o *iudices* (e *iudex*, supponendo una costruzione passiva). Per completezza d'informazione dichiariamo che *iudex* insieme a una voce del verbo *passionare* ricorre anche in un brano di un'opera di Raimondo Lullo (*De ente reali* 5-6): «In iustitia sunt actiones et passiones. Sicut *iudex*, qui agit activando et *passionando* quoad actorem et reum; aut sicut iustus, qui iustificat se, activando per omnes suas potentias, ut puta per intellectum, voluntatem, et memoriam, sensum et imaginationem, et patitur per conscientiam, contritionem, confessionem et satisfactionem de commissis». Il contesto è legale, è vero, ma non paragonabile per significato e costruzione a quanto leggiamo in Dante e in Egidio Romano.

¹⁶ AEGIDIJ COLUMNAE ROMANI *De regimine principum libri tres*, Hieronymus Samaritanus Senensis, Bartholomaeus Zannettus, Roma, 1607, III II 21, p. 509. Non è disponibile un'edizione moderna del trattato di Egidio: utilizziamo come fonte delle citazioni qui inserite l'edizione seicentesca.

Dopo aver sottolineato il fatto che i giudici non devono in alcun modo permettere che le parti coinvolte in una causa cerchino di influenzarne il giudizio con *sermones passionales*,¹⁷ Egidio prosegue proponendo una *triplex via* dimostrativa sulla necessità di tale proibizione:¹⁸

Prima <via> sumitur ex eo quod huiusmodi sermones obligare habent iudicem, quem esse oportet quasi regulam in iudicando. Secunda vero, quia praedicti sermones tollunt ordinem iudicandi. Tertia, quia sunt impertinentes ad propositum.¹⁹

A proposito della *tertia via*, Egidio scrive:

Tertia via sumitur ex eo quod tales sermones sunt impertinentes ad propositum, et sunt extra negocium iudicandi. Nam cum lis de aliquo facto vel de aliqua re, nihil oportet dici in iudicio nisi pertinens ad rem vel ad negocium, de quo est litigium: passionare autem iudicem, aut narrare iniurias quas pars adversa iudici intulit, vel narrare bona quae ipsi iudici contulerunt, et hoc modo provocare iudicem ad malivolentiam partis adversae, et ad benivolentiam sui, est omnino impertinens ad propositum: quare non sunt talia permittenda.²⁰

Come si può notare, anche qui compare il nesso *passionare... iudicem* già incontrato nel primo libro della *Monarchia*. I passi individuati sembrano essere le uniche due attestazioni del sintagma: ci si può, quindi, chiedere se Dante al momento di scrivere *Mon. I XI 6* avesse presente *De reg. princ. III II 21*.

¹⁷ Con *sermones passionales* (o *passionativi*) le teorie retoriche medievali indicano quei discorsi che, facendo leva sui sentimenti degli ascoltatori, ne orientano le opinioni. Il loro impiego in campo giudiziario, proprio per il loro potere persuasivo, è generalmente censurato dagli autori (si veda, per esempio, quanto scrive Egidio nel *De regimine principum*); una parziale apertura nei confronti dei *sermones passionales* si avrà in un'epoca successiva a quella di Egidio (e di Dante): Giovanni di Jandun, ad esempio, ammetterà il ricorso a questo tipo di discorsi (specie nella forma di motti arguti) anche in campo processuale, ma solo con il fine di tenere desta l'attenzione degli uditori (si veda per es. C. MARMO, *Retorica e motti di spirito. Una «quaestio» inedita di Giovanni di Jandun*, in *Semiotica: storia, teoria, interpretazione. Saggi intorno a Umberto Eco*, a c. di P. MAGLI, G. MANETTI, P. VIOLI, Milano, Bompiani, 1992, pp. 25-41).

¹⁸ «Sed quod tales sermones sint prohibendi, triplici via investigare possumus», *De reg. princ. III II 21*, p. 509.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ivi*, p. 511.

Sappiamo che Dante conosceva bene il trattato di Egidio Romano:²¹ il *De regimine principum* (ca. 1279), infatti, risulta una delle fonti impiegate dall'autore nella composizione del *Convivio* – dov'è anche citato esplicitamente (IV XXIV 9) – e del *De vulgari eloquentia*;²² non si può escludere, inoltre, che l'opera egidiana – sebbene portatrice di idee di segno opposto – fosse presente a Dante anche durante la stesura della *Monarchia*.²³

Il contesto in cui il nesso *iudicem passionare* compare nella *Monarchia*, pur con alcune differenze e specificità, è parzialmente sovrapponibile a quello del *De regimine principum*. La giustizia è il tema generico che si trova alla base sia di *Mon. I XI 6* sia di *De reg. princ. III II 21*. Sebbene i due tipi di giustizia siano diversi – Dante fa riferimento più che altro al concetto astratto, mentre Egidio si concentra sulla

²¹ U. CARPI, *La nobiltà di Dante*, I, Firenze, Edizioni Polistampa, 2004, p. 113, definisce il *De regimine principum* «possibile fonte e certissima lettura di Dante», mentre M. TAVONI, *Qualche idea su Dante*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 280, considera l'opera di Egidio «uno dei testi, insieme con il *De regno* di S. Tommaso e il suo commento alla *Politica* di Aristotele, su cui si è formato il pensiero politico di Dante».

²² Si veda F. PAPI, *Il "De regimine principum" di Egidio Romano nella biblioteca di Dante*, in «*Significar per verba*». Laboratorio dantesco, a c. di D. DE MARTINO, Ravenna, Longo Editore, 2018, pp. 160-183. In particolare, l'opera di Egidio risulta impiegata da Dante con ogni probabilità nella sua versione originale latina e non, come ipotizzato, nel suo volgarizzamento (p. 158).

²³ Mancano studi specifici sui legami tra la *Monarchia* e il *De regimine principum*, mentre gli studiosi tendono a dare per assodata la presenza – sommersa ma continua – dell'opera di Egidio nella *Monarchia* (es. PAPI, *Il «De regimine principum»*, cit., p. 159, secondo cui la *Monarchia* «presuppone la conoscenza sia del *De regimine principum* che del *De ecclesiastica potestate*»). D'altro canto non sono mancati i tentativi di portare alla luce punti di contatto tra i due testi: è questo il caso, per esempio, di PAPI, *Il «De regimine principum»*, cit., p. 171, che sottolinea il fatto che la citazione delle forme graduali di aggregazione sociale di *Mon. I III 2* («*alius est finis ad quem singularem hominem, alius ad quem ordinat domesticam comunitatem, alius ad quem viciniam, et alius ad quem civitatem, et alius ad quem regnum*») sembrerebbe riprendere quelle proposte da Egidio nel *De regimine* (II I 2: «*Advertendum ergo quod si dicta politica diligenter consideremus, apparebit quadruplicem esse communitatem, videlicet, domus, vici, civitatis et regni*»). In realtà quanto si legge nella *Monarchia* non deriva necessariamente da Egidio Romano: la *domestica comunitas*, la *vicinia* e la *civitas* sono forme di aggregazione già individuate da Aristotele, mentre il *regnum* è un'aggiunta dei commentatori medievali (tra cui Tommaso nel *De regno*, opera fondamentale per il delinearci della fisionomia del pensiero politico dantesco) volta ad adeguare il modello alla realtà politica del tempo (CHIESA-TABARRONI, *Monarchia*, cit., p. 14, commento *ad loc.*).

realità pratica della sua amministrazione – è innegabile che siano accomunati da una pressione indebita compiuta da un soggetto esterno: in *Mon.* I XI 6 abbiamo trovato la *cupiditas* che influisce sulla purezza della *iustitia*, mentre *De reg. princ.* III II 21 si sofferma sui *sermones passionales* in grado di condizionare la corretta prassi giudiziaria. L'atto con cui la *cupiditas* e i *sermones* incidono sulla giustizia, inoltre, è il medesimo e si esplicita nel tentativo di condizionare i giudici.

Prima di rispondere alla domanda di partenza – Dante conosce *De reg. princ.* III II 21? – è necessario sottolineare che esiste un'altra ipotesi per spiegare la presenza dello stesso nesso nella *Monarchia* e nel *De regimine principum*: si potrebbe ipotizzare, infatti, che *iudicem passionare* sia un'espressione tipica del lessico tecnico giuridico. Questa possibilità sembra da respingere: l'assenza di ulteriori occorrenze di *iudicem passionare* porta a ritenere che l'espressione non fosse parte del linguaggio settoriale del diritto. Dovremo, dunque, concludere che Dante, al momento di comporre *Mon.* I XI 6 avesse effettivamente presente il passo individuato del *De regimine principum* e che ne abbia riproposto un nesso.

Che Dante abbia riprodotto un sintagma egidiano per ragioni meno casuali della semplice 'memoria poetica' permette di ipotizzarlo la conclusione di *Mon.* I XI 6. Dopo aver discusso da un punto di vista teorico la questione della giustizia che non si trova *in fulgore sue puritatis* in presenza di una *voluntas* non libera dalla *cupiditas*, Dante afferma – in maniera piuttosto repentina – che *bene repelluntur qui iudicem passionare conantur*, passando quindi dal generale al particolare della pratica processuale. Il medesimo schema si ripropone all'inizio di *De reg. princ.* III II 21: a una considerazione di carattere più generale sul corretto procedimento giudiziario (*Attendere debent iudices, ut in iudicio procedant, ut sermones passionales provocantes ad passionem... in iudicio prohibeantur*) segue una parte dedicata al dato particolare (*multi... litigantium cognoscentes se habere malam causam, non narrant quid factum et quid non factum, sed convertunt se ad commovendum iudicem ad iram et odium circa adversarios, et ad benignitatem et misericordiam erga seipsos*).

Questa corrispondenza tra *Mon.* I XI 6 e *De reg. princ.* III II 21 denuncia la presenza di una struttura profonda che emerge in due punti paralleli. In primo luogo, la corrispondenza logica tra *prohibeantur* e *repelluntur*: come si devono proibire i *sermones passionales* per la correttezza del giudizio, allo stesso modo si devono allontanare coloro che tentano di influenzare il giudice. Ma chi sono esattamente costoro? L'accenno abbastanza sbrigativo di Dante nasconde, in realtà, il

riassunto della caratterizzazione più definita proposta da Egidio Romano: *qui iudicem passionare conantur* altri non sono se non i *multi* che non raccontano al giudice i fatti così come si sono svolti, ma tentano di portarlo dalla loro parte spingendolo *ad iram et odium* nei confronti degli avversari.

Il tema della corretta amministrazione della giustizia e delle emozioni che possono inficiare il giudizio riveste una certa importanza nella riflessione giuridica del medioevo. Come già rilevato da Kay²⁴ il *Decretum Gratiani* registra molti esempi di influsso delle emozioni sulla prassi giudiziaria:

Quatuor modis humanum iudicium pervertitur: timore, dum metu potestatis alicuius veritatem loqui pertimescimus; cupiditate, dum premio animum alicuius corrumpimus; odio, dum contra quemlibet adversarium molimur; amore, dum amico vel propinquo prestare contendimus.²⁵

Chiaramente, se l'odio e l'amore sono due sentimenti a causa dei quali *iudicium pervertitur*, allora per influenzare un giudice si dovrà fare leva anche su questi: è proprio quanto sottolineato nel *De regimine principum*, che ricorda come un sapiente uso dei *sermones passionales* sia in grado di far pendere la bilancia della giustizia ora a favore di un contendente della causa ora dell'altro. Nel solco della – per dir così – teoria dei sentimenti riportata dal *Decretum* si inserisce anche *Mon.* I XI 6, con il suo riferimento al pericolo per la *puritas* della giustizia rappresentato dalla *cupiditas*.

2. Un neologismo agonistico dantesco: 'athletizare'

Dante mostra propensione per l'impiego del linguaggio agonistico.²⁶ Tale aspetto può essere riscontrato anche nella *Monarchia* e più

²⁴ KAY, *Monarchia*, cit., I XI 6, p. 54, commento *ad loc.*

²⁵ *Decretum magistri Gratiani*, a c. di E. FRIEDBERG, Leipzig, 1879 (Corpus iuris canonici 1), C. 11, q. 3, c. 78, col. 665. In generale sul tema si vedano anche i capp. 66-79, coll. 661-665.

²⁶ Sebbene immagini tratte da attività – potremmo dire – sportive ricorrano anche in più luoghi della produzione dantesca (basti pensare, come unico esempio, alla menzione «di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna» di *Inf.* XV 121-124) non sembrano esistere studi organici al riguardo. Una presentazione delle at-

specificamente nel secondo libro, in cui il discorso dantesco è teso a dimostrare che il popolo romano si è attribuito con diritto il compito di monarca universale. All'interno di questo libro, infatti, l'autore presenta le battaglie e i duelli sostenuti dai Romani per ottenere il dominio sul mondo non solo come fatti storici, ma anche – e soprattutto – come veri e propri *certamina* in cui Dio svolge una funzione di arbitro e garante.²⁷ Da qui deriva l'elaborazione, da parte di Dante, di un vero e proprio regolamento (fondato su principi formali e di correttezza) del duello.²⁸

Questo interesse per l'aspetto agonistico, però, non è limitato alla situazione contingente del secondo libro della *Monarchia*, dal momento che «l'agonismo è (...) per Dante anche un atteggiamento personale»²⁹: chi si accinge a una discussione dialettica, infatti, può ben essere paragonato a chi partecipa a una gara. Un punto di vista simile fa sì che immagini tratte dal mondo dell'agonismo non risultino confinate nel secondo libro ma ricorrono anche in quei punti dove Dante parla in prima persona dell'opera che ha intrapreso. È questo il caso della rivendicazione dell'originalità dell'argomento della ricerca, in cui compare il riferimento paolino³⁰ al *bravium* (cui si aggiunge quello classico alla *palma*) che ottiene il vincitore della gara: «in proposito est hanc (*scil. veritatem*) de suis enucleare latibulis, tum ut utiliter mundo provigilem, tum etiam ut *palمام tanti bravii primus in meam gloriam adipiscar*».³¹ Dante torna a parlare di sé calandosi nei panni dell'atleta pronto a scendere in campo – questa volta con intento decisamente polemico – nel terzo libro: «iuxta monitionem Pauli³² *fidei lorica induens, (...) gignasium presens ingrediar, et in brachio Illius qui nos de potestate tenebrarum liberavit in sanguine suo impium atque mendacem de palestra, spectante mundo, eiciam*».³³

tività ricreative del tempo sulla base di testimonianze dantesche, però, è proposta da E. ARMSTRONG, *Dante in Relation to the Sports and Pastimes of His Age*, in «The Modern Language Review», 1 (1906), 3-4, pp. 173-187 e pp. 302-311.

²⁷ Si veda in particolare *Mon.* II VII-IX, pp. 114-138.

²⁸ Si veda CHIESA-TABARRONI, *Monarchia*, cit., p. LXXVIII.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *1 Cor* 9, 24 e *Phil* 3, 14.

³¹ *Mon.* I 15, p. 6.

³² Il riferimento è a *1 Thess* 5, 8: «Nos autem (...) sobrii simus, induti lorica fidei et caritatis, et galeam spem salutis».

³³ *Mon.* III 13, p. 154. L'idea di cacciare l'avversario dall'agone ricorre anche in *Mon.*

Non sono solo questi i punti in cui Dante riprende le epistole paoline in un contesto agonistico. A conclusione della sezione del secondo libro dedicata a rappresentare in chiave competitiva le guerre combattute dai Romani per l'impero, l'autore annota: «Quis igitur adeo mentis obtuse nunc est, qui non videat sub iure duelli gloriosum populum *coronam* orbis totius esse lucratum? Vere dicere potuit homo Romanus quod quidem Apostolus ad Timotheum: "Reposita est michi *corona* iustitiae", reposita scilicet in Dei providentia eterna»³⁴. Il rinvio è a 2 *Tim* 4, 7-8: «Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi. In reliquo reposita est mihi *corona* iustitiae, quam reddet mihi Dominus in illa die, iustus iudex».

Come si può notare, anche il passo della lettera a Timoteo è improntato a metafore agonali; in effetti le epistole paoline sono percorse da immagini che rimandano alla sfera della competizione: l'interesse principale di Paolo è rivolto al mondo della corsa (*Rom* 9, 16;³⁵ *1 Cor* 9, 24-27;³⁶ *Gal* 2, 2;³⁷ *Gal* 5, 7;³⁸ *Phil* 2, 16;³⁹ *Hebr* 12, 1⁴⁰), ma non mancano accenni al certame e al premio per il vincitore (*Phil* 3, 14;⁴¹ *1 Thess* 1, 29;⁴² *1 Tim*

III III 11, p. 164 («ut *tales de presenti gignasio totaliter excludantur*, est advertendum quod quedam Scriptura est ante ecclesiam, quedam cum ecclesia, quedam post ecclesiam») e *Mon.* III III 16, p. 166 («solas traditiones habentes *ab hoc* – ut dicebatur – *gignasio excludendi sunt*»).

³⁴ *Mon.* II IX 19, p. 139

³⁵ «Igitur non volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei».

³⁶ «Nescitis quod ii qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis. Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinere, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant: nos autem incorruptam. Ego igitur sic curro, non quasi in incertum: sic pugno, non quasi aerem verberans: sed castigo corpus meum, et in servitutum redigo: ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar».

³⁷ «Ascendi autem secundum revelationem et contuli cum illis Evangelium, quod praedicum in gentibus, seorsum autem iis qui videbantur aliquid esse: ne forte in vacuum currerem, aut cucurrissem».

³⁸ «Currebatis bene: quis vos impeditur veritati non obedire?».

³⁹ «Non in vacuum cucurri, neque in vacuum laboravi».

⁴⁰ «Ideoque et nos tantam habentes impositam nubem testium, deponentes omne pondus, et circumstans nos peccatum, per patientiam curramus ad propositum nobis certamen».

⁴¹ «Ad destinatum persequor, ad bravium supernae vocationis Dei in Christo Iesu».

⁴² «Quae est enim nostra spes aut gaudium, aut corona gloriae?».

6, 12;⁴³ 2 *Tim* 2, 5;⁴⁴ *Hebr* 10, 32⁴⁵). Proprio questa insistenza su temi legati alla pratica agonistica può esser risultata particolarmente congeniale a Dante, che recupera gli scritti paolini ora citandoli esplicitamente ora limitandosi a riprenderne termini richiamandoli allusivamente.

La presenza della tematica agonistica ha riflessi anche sulla lingua impiegata da Dante nella redazione della *Monarchia*. Accanto a termini che provengono dal linguaggio tecnico della politica, della filosofia, della logica e della teologia, infatti, compare una certa quantità di voci che rimandano alla sfera semantica dell'agonismo; voci che, come si diceva, risultano concentrate in massima parte nel secondo libro del trattato, ma ricorrono anche in altri punti dove l'autore compare in prima persona. Riconducibili all'ambito agonistico sono i seguenti vocaboli:

- agon (II IX 14)
- agonista (II IX 4)
- arbiter (II IX 9)
- athleta (II VII 9; II VII 11; II VII 13; II VIII 1; II VIII 2)
- athletizo (II VIII 1; II VIII 2; II VIII 15)
- athlotheta (II VIII 5)
- bravium (I I 5; II VII 9; II VIII 2; II VIII 3; II VIII 5; II VIII 7; II VIII 11)
- coathleta (II VIII 10)
- duellio⁴⁶ (II VII 9; II VII 11; II IX 4; II IX 10)
- duellum⁴⁷ (II VII 9; II VII 10; II IX 1; II IX 2; II IX 4; II IX 5; II IX

⁴³ «Certa bonum certamen fidei». L'idea di *certamen* compare, nelle lettere di Paolo, anche in contesti non chiaramente agonistici: si veda per esempio *Phil* 1, 29-30 («vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini: idem certamen habentes, quale et vidistis in me, et nunc audistis de me») e *Col* 1, 29 («in quo et laboro, certando secundum operationem eius (*scil.* Christi), quam operatur in me in virtute»).

⁴⁴ «Nam et qui certat in agone, non coronatur nisi legitime certaverit».

⁴⁵ «Rememoramini autem pristinos dies, in quibus illuminati, magnum certamen sustinistis passionum».

⁴⁶ La parola, che verosimilmente trae la sua origine in età tardoantica da *perduellio* e dove risulta essenzialmente un sinonimo di *belligerator* e *pugnator* (si veda il *Thesaurus Linguae Latinae* s.v. *duellio*), è impiegata nella *Monarchia* a indicare non più – genericamente – colui che combatte, bensì – più specificamente – colui che partecipa a uno scontro che vede opporsi due persone, il duellante.

⁴⁷ Anche in questo caso assistiamo a uno slittamento semantico della parola tra il la-

- 6; II IX 7; II IX 9; II IX 12; II IX 16; II IX 18; II IX 19; II IX 21)
- certamen (II VII 9; II VIII 2; II VIII 10; III III 18)
- certo (II VII 9; II VIII 1; II IX 18)
- corona (II IX 4; II IX 19)
- decerto (II VII 11; II IX 10; II IX 15; II IX 16; II IX 18)
- gignasium (III I 3; III III 11; III III 16)
- meta (II VIII 2; III XVI 16)
- palestra (II IX 4; II IX 10; III I 3)
- pugil (II VII 9; II VII 13; II IX 9; II IX 11; II IX 15).

Il nucleo di termini individuato non è omogeneo, dal momento che può essere suddiviso in tre nuclei minori che raccolgono vocaboli caratterizzati da una storia linguistica differente. Il primo di questi è rappresentato dai termini senz'altro latini: *arbiter*, *duellio*, *duellum*, *certamen*, *certo*, *decerto*, *meta* e *pugil*. Il secondo nucleo comprende i grecismi penetrati nel latino già in età classica: *agon*, *athleta*, *corona*, *gignasium* e *palestra*. L'ultimo è costituito dai grecismi accolti dalla lingua latina in età tardoantica o medievale: *agonista*, *athlotheta*, *bravium*, *coathleta*.

Resta escluso da questa classificazione *athletizare*, su cui ci soffermiamo. Il verbo, impiegato da Dante esclusivamente nella *Monarchia* e sempre in funzione di participio sostantivato a indicare coloro che partecipano a una gara,⁴⁸ non risulta registrato nel *Thesaurus Linguae Latinae* e nemmeno nei principali vocabolari e repertori della lingua latina classica e tardoantica. Una ricerca effettuata ricorrendo alle banche dati testuali disponibili,⁴⁹ poi, permette di osservare la totale assenza – al di fuori dei tre passi della *Monarchia* individuati – di altre attestazioni della parola nei testi latini medievali.⁵⁰ In mancanza di di-

tino classico e quello medievale: *duellum*, che originariamente indica la guerra, viene ora impiegato a designare propriamente il duello.

⁴⁸ In particolare: «Ille igitur populus qui cunctis *athletizantibus* pro imperio mundi prevaluit, de divino iudicio prevaluit» (*Mon.* II VIII 1, p. 120); «Romanus populus cunctis *athletizantibus* pro imperio mundi prevaluit» (II VIII 2, p. 122); «Ex quibus omnibus manifestum est quod romanus populus cunctis *athletizantibus* pro imperio mundi prevaluit» (II VIII 15, p. 128).

⁴⁹ Abbiamo impiegato *Corpus corporum*, ALIM e il *Cross Database Searchtool*.

⁵⁰ È necessaria a questo punto, però, seppur ovvia, una considerazione sul metodo. I risultati della ricerca, infatti, saranno con buona probabilità influenzati dalle caratteristiche stesse del *corpus* dei testi medievali redatti in latino: da un lato soltanto una pic-

mostrate attestazioni precedenti, è probabile che *athletizare* sia un neologismo coniato da Dante, che – com'è noto – si dimostra ampiamente creativo, soprattutto nella sua produzione volgare, per quanto riguarda la componente lessicale delle proprie opere.

Innanzitutto, bisogna sottolineare il fatto che il suffisso *-izo* è già presente nella fase classica del latino, ove è impiegato nell'acquisizione e nell'adattamento dei prestiti dal greco dei verbi uscenti in *-ίζειν*.⁵¹ Il suffisso diviene autonomamente produttivo a partire dalla tarda antichità, dove si assiste alla formazione di verbi a partire da una parola greca presa come base cui – tramite un processo di suffissazione – si aggiunge *-izo*; il verbo così prodotto, chiaramente, non è attestato in greco e non può essere considerato un grecismo vero e proprio.⁵²

Questo processo di formazione verbale non esaurisce la propria spinta creativa, tanto che lo ritroviamo attivo nel momento e nella specifica temperie culturale in cui Dante si trova a comporre le sue opere: sono un esempio delle neoformazioni in *-izo* del tempo *monarchizo*, *aristocratizo*, *despotizo* e, per tornare in ambito dantesco, *armonizo*, *barbarizo* e *auctorizo*.⁵³ Proprio in questo ambito si inserisce *athletizare*,⁵⁴ che risponde perfettamente alle regole di formazione della parola

cola parte della produzione mediolatina è stata oggetto di un'edizione (il che, chiaramente, porta a una riduzione del materiale consultabile tramite banche dati), dall'altro non tutte le edizioni possono dirsi effettivamente critiche, con tutto ciò che ne consegue.

⁵¹ P. STOTZ, *Handbuch zur Lateinische Sprache des Mittelalters. II Bedeutungswandel und Wortbildung*, München, C.H. Beck, 2000, pp. 385-386. Per i verbi in *-izo* in latino cfr. *ivi*, pp. 385-390.

⁵² *Ivi*, § 104.5, p. 386.

⁵³ QUAGLIONI, *Monarchia*, cit., I XII 9, p. 114, commento *ad loc.*

⁵⁴ Nella traduzione del *De ecclesiastica hierarchia* dello ps. Dionigi l'Areopagita approntata da Ilduino di St. Denis compare un verbo molto simile ad *athletizare* – *coathletizare* – che, anche in questo caso, è attestato solo in quell'opera: «Si enim in anima et corpore Deo amabilem vitam dormiens obiit, honorandum est cum sancta anima et coathletizans ei corpus secundum sacros sudores» (P. CHEVALLIER *et al.*, *Dionysiaca. Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage*, Paris, 1937-1951, vol. II, p. 1461). La soluzione proposta da Ilduino, che ricalda da vicino il verbo greco (Εἰ γὰρ ἐν ψυχῇ καὶ σώματι τὴν θεοφιλῆ ζωὴν ὁ κεκοιμημένος ἐβίω, τίμιον ἔσται μετὰ τῆς ὀσίας ψυχῆς καὶ τὸ συναθλήσαν αὐτῇ σῶμα κατὰ τοὺς ἱεροὺς ἰδρώτας; ed. PL 3, col. 565) non trova continuazione nei traduttori successivi, che preferiscono ricorrere a termini già presenti in latino: Giovanni Scoto Eriugena propone «Si enim in anima et corpore Deo amabilem vitam qui dormivit vivebat, pretiosum erit cum sancta anima *commilitans* ei corpus secundum diuinas collocationes»

in latino e alla meccanica sopra descritta dei verbi in *-izo*: a una base greca (anche se da lunghissimo tempo acquisita dalla lingua latina), *athleta*, è accostato il suffisso *-izo* a formare un verbo che sembra un prestito dal greco ma, in realtà, non lo è (il verbo corrispondente, infatti, sarebbe ἀθλέω).

3. Conclusioni

Studi come quelli compiuti per la redazione delle voci del *Vocabolario Dantesco Latino*, come sottolineato in apertura di questo scritto, permettono di mettere in luce diversi elementi dell'aspetto lessicale delle opere latine di Dante. La *Monarchia* – opera di cui si occupa chi scrive – appare caratterizzata dalla compresenza e dalla stratificazione di vocaboli provenienti da linguaggi tecnici di differenti discipline, anche da quelle apparentemente meno vicine all'ambito politico e filosofico in cui si iscrive il trattato.

Un primo esempio dell'interesse non solo lessicografico di queste indagini, ma che coinvolge anche, più generalmente, aspetti costitutivi dell'opera dantesca è rappresentato dall'individuazione di una possibile fonte – mai esplicitamente citata nel testo – della *Monarchia*. Se il verbo *passionare* è ben attestato come parte del linguaggio proprio della scolastica, non così si verifica per il nesso *iudicem passionare* di *Mon.* I XI 6, che ricorre esclusivamente in un passo del *De regimine principum* di Egidio Romano. Questa comune occorrenza, insieme a parallelismi strutturali e contenutistici, permette di stabilire con un buon grado di probabilità che Dante, al momento di redigere *Mon.* I XI 6 avesse ben presente *De reg. princ.* III II 21; è evidente che un fatto come questo apre la porta a nuove ricerche sulla presenza del trattato egidiano nella *Monarchia*.

L'analisi del lessico dantesco, però, permette anche di osservare nel dettaglio la composizione – per così dire – qualitativa del linguaggio

(CHEVALLIER, *Dionysiaca*, cit.), mentre Roberto Grossatesta scrive «Si enim in anima et corpore Deo amicam vitam qui dormivit vivebat, pretiosum erit cum sancta anima et quod *concertavit* ipsi corpus secundum sacros sudores» (*ibid.*); simile è la traduzione di Giovanni Saraceno: «Si enim in anima et corpore Deo amicam vitam qui dormivit vivebat, pretiosum erit cum anima sancta et corpus quod *concertavit* ipsi in sanctis sudoribus» (*ibid.*).

dell'autore, mettendo in luce la presenza di termini poco o per nulla attestati altrove. È questo il caso di *athletizare*, parte di quel lessico agonistico cui Dante ricorre spesso non solo nella *Monarchia*: il verbo, infatti, allo stato attuale delle conoscenze, non risulta essere testimoniato altrove se non in tre luoghi del trattato dantesco, configurandosi così come un neologismo coniato da Dante. Ciò permette di confermare, anche per le opere latine, quella creatività lessicale che l'autore dimostra di possedere nella propria produzione volgare.

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI SETTEMBRE 2022
PER CONTO DI
EDITORIALE LE LETTERE
DALLA TIPOGRAFIA BANDECCHI & VIVALDI
PONTEDERA – PISA